

Allegato "A" alla delibera consiliare n. 38 dd. 28.11.2013

Comune di Castelnuovo – Provincia di Trento

REGOLAMENTO AUTONOLEGGIO CON CONDUCENTE

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 02/10/2009

Modificato con delibera di Consiglio Comunale n. _____ del _____

IL SINDACO
Denicolò Lionella

IL SEGRETARIO COMUNALE
Iuni dott.ssa Silvana

INDICE:

art.1 - disciplina del servizio

art.2 - definizione del servizio

art.3 - organico dei veicoli

art.4 - condizioni di esercizio

art.5 - ambito territoriale per lo svolgimento del servizio

art.6 - requisiti e condizioni per l'esercizio del servizio

art.7 - modalità per il rilascio dell'autorizzazione

art.8 - contenuti del bando

art.9 - commissione consultiva comunale

art.10 - attività delle commissioni di concorso

art.11 - presentazione delle domande

art.12- assegnazione e rilascio dell'autorizzazione

art.13 - titoli di preferenza

art.14 - inizio del servizio

art.15 - trasferibilità dell'autorizzazione

art.16 - comportamento del conducente in servizio

art.17 - interruzione del trasporto

art.18 - trasporto portatori di handicap

art.19 - idoneità del mezzo

art.20 - tariffe

art.21 - trasporti bagagli e animali

art.22 - forza pubblica

art.23 - vigilanza

art.24 - diffida

art.25 - sanzioni

art.26 - sospensione dell'autorizzazione

art.27 - revoca dell'autorizzazione

art.28 - decadenza dell'autorizzazione

art.29 - procedimento sanzionatorio

art.30 - abrogazione norme precedenti

art.31 - entrata in vigore

ART.1

DISCIPLINA DEL SERVIZIO

Il presente regolamento disciplina le funzioni amministrative comunali relative agli autoservizi pubblici non di linea (autonoleggio), di cui alla legge 15 gennaio 1992, n.21 (Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea).

Tale servizio è altresì disciplinato dalle seguenti norme:

- a. dagli articoli 19, punto 8) e 85 del D.P.R. 24 luglio 1977, n.616;
- b. dal D.Lgs. 30 aprile 1992, n.285 e successive modificazioni e integrazioni (nuovo Codice della Strada);
- c. dal D.P.R. 16 dicembre 1992, n.495 (regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada);
- d. dal D.M. 13 dicembre 1951, sui servizi pubblici non di linea;
- e. dal D.M. 15 dicembre 1992, n.572, concernente le norme sui dispositivi antinquinamento dei veicoli adibiti ad autonoleggio con conducente;
- f. dall'art.8 della legge 5 febbraio 1992, n.104;

ART.2

DEFINIZIONE DEL SERVIZIO

Gli autoservizi pubblici non di linea provvedono al trasporto individuale o di piccoli gruppi di persone svolgendo una funzione complementare e integrativa dei trasporti pubblici di linea.

L'autoservizio è compiuto a richiesta dall'utenza e si svolge in modo non continuativo né periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta dagli utenti.

ART.3

ORGANICO DEI VEICOLI

L'organico dei veicoli è il seguente:

- a. servizio di taxi con autovettura: n. **0 (zero)** licenze corrispondenti ad altrettanti veicoli;
- b. servizio di noleggio con conducente mediante autovettura: n. **02 (DUE)** autorizzazioni corrispondenti ad altrettanti veicoli;
- c. servizio di noleggio con conducente mediante veicolo a trazione animale: n. **0 (zero)** licenze corrispondenti ad altrettanti veicoli

Le modifiche di organico, dovute a dimostrabili variazioni di uno o più

parametri caratteristici generatori di domanda, anche esterne al territorio del Comune, sono approvate dal Consiglio Comunale sentita la Commissione di cui all'art. 9.

ART.4

CONDIZIONI DI ESERCIZIO

L'esercizio del servizio di noleggio con conducente è subordinato alla titolarità, rispettivamente, di apposita licenza ed autorizzazione di cui alla legge 15-1-1 992, n.21.

L'autorizzazione è rilasciata ad una persona fisica in possesso dei requisiti morali e professionali previsti dalla legge n.21/92.

È consentito conferire l'autorizzazione d'esercizio agli organismi indicati nel 1° comma del citato art. 7 della L. n.21/92 e rientrarne in possesso in caso di recesso, decadenza od esclusione dagli organismi medesimi. Nel solo caso di recesso l'autorizzazione non potrà essere ritrasferita al socio conferente se non sia trascorso almeno un anno dal recesso.

L'autorizzazione è riferita ad un singolo veicolo.

L'esercente ha l'obbligo di conservare costantemente a bordo del veicolo tutti i documenti prescritti per l'esercizio dell'attività, compresa l'autorizzazione comunale e di esibirli a richiesta degli organi preposti all'espletamento dei servizi di polizia stradale.

Unitamente all'autorizzazione il competente ufficio comunale rilascia l'apposita targa ed il numero di cui al 5° comma dell'art.12 della L. 21/92 recante il nome e lo stemma del comune, la scritta "servizio pubblico" o "N.C.C."; il contrassegno dovrà essere esposto in modo ben visibile sulla parte posteriore della carrozzeria del veicolo e all'esterno di questa.

Il servizio deve essere esercitato direttamente dal titolare della licenza, ovvero da un suo collaboratore familiare o da un suo dipendente, purché iscritti al ruolo di cui all'art.6 della L. n.21/92, qualora istituito.

Nell'esercizio dell'attività devono essere osservate, inoltre, le norme a tutela della incolumità individuale e della previdenza infortunistica e assicurativa.

ART.5

AMBITO TERRITORIALE PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

I titolari di autorizzazione di N.C.C. possono effettuare trasporti in tutto il territorio regionale, in quello nazionale e negli stati membri della Unione Europea ove, a condizione di reciprocità, i regolamenti di tali Stati lo consentano.

Il prelevamento dell'utente ovvero l'inizio del servizio per qualunque destinazione è effettuato per l'autonoleggio con conducente con partenza dalla rimessa collocata nel territorio comunale. Con riferimento a tale ultimo aspetto il richiedente l'autorizzazione deve dimostrare il possesso di una rimessa ubicata nel territorio comunale all'interno della quale stazionano i veicoli quando non effettuano servizi.

ART.6 REQUISITI E CONDIZIONI PER L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO

Possono essere titolari di autorizzazione per il servizio di autonoleggio con conducente le persone fisiche appartenenti agli stati della Unione Europea, a condizioni di reciprocità.

ART.7 MODALITA' PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

L'autorizzazione per l'esercizio del servizio di N.C.C. è rilasciata per concorso pubblico per titoli ad un soggetto iscritto nel ruolo di conducenti, qualora istituito.

Il concorso deve essere indetto dal Segretario comunale entro 90 giorni dal momento in cui si è resa disponibile, a seguito di rinuncia, decadenza o revoca, la licenza.

Sono ammessi al concorso coloro che siano in possesso del certificato di iscrizione al ruolo, qualora istituito, di cui all'art.6 della L.21/92 rilasciato dalla competente Camera di Commercio o di equipollente documento rilasciato dalle competenti autorità di un Paese della Unione Europea.

ART.8 CONTENUTI DEL BANDO

Il bando di concorso per l'assegnazione dell'autorizzazione deve contenere i seguenti elementi essenziali:

- a. numero e tipo delle autorizzazioni da rilasciare;
- b. elencazione dei titoli oggetto di valutazione e dei criteri di preferenza;
- c. termine entro il quale deve essere presentata la domanda;
- d. termine entro il quale deve essere convocata la commissione per le valutazioni delle domande presentate.

ART.9

COMMISSIONE CONSULTIVA COMUNALE

È costituita con provvedimento del Segretario comunale la commissione consultiva comunale per l'esercizio del servizio pubblico di trasporto non di linea (noleggio autovetture con conducente) e per l'applicazione del presente regolamento.

La commissione è composta da:

- Segretario comunale, che la presiede;
- Da un rappresentante di categoria artigianale;
- Da un rappresentante delle associazioni degli utenti;
- Dal Comandante di Polizia Municipale o un suo delegato.

Funge da segretario della Commissione un dipendente comunale da nominarsi da parte del Presidente.

La designazione dei componenti da parte delle Associazioni artigianali e delle associazioni degli utenti deve pervenire al Comune entro 30 giorni dalla data della richiesta. In caso di omessa designazione nel predetto termine, il Segretario comunale provvede automaticamente.

La commissione svolge le funzioni di cui alla prima parte del quarto comma dell'art.4 della legge 21/92. La commissione consultiva svolge inoltre un ruolo propositivo nei confronti degli organi comunali in materia di trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea.

La commissione resta in carica per 5 (cinque) anni dall'atto di nomina. La surroga di eventuali componenti spetta al Segretario comunale.

La riunione della commissione è valida in prima convocazione se sia presente la maggioranza dei componenti.

La commissione decide con il voto della maggioranza assoluta dei presenti alla seduta. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

La commissione è convocata dal Presidente di sua iniziativa ovvero su richiesta scritta articolata per argomenti da parte di almeno 3 componenti, con avviso mediante raccomandata o notifica tramite messi comunali da spedire almeno cinque giorni prima del giorno della convocazione.

ART.10

ATTIVITA' DELLA COMMISSIONE DI CONCORSO

La commissione di cui all'art.9 esercita anche la funzione di commissione di concorso. Prima di pronunciarsi sull'ammissibilità delle domande la commissione stabilisce i criteri di valutazione dei titoli previsti ed indicati dal bando. Debbono essere sempre ammessi e valutati i titoli relativi all'età,

all'anzianità di servizio presso imprese pubbliche o private di trasporto di persone, con riferimento anche a quanto previsto dall'art. 8, 4°, comma, della L. 21/1992.

La commissione valuta quindi la regolarità delle domande di ammissione e redige, sulla base dei titoli e dei criteri di preferenza prefissati, la relativa graduatoria che trasmessa alla Giunta Comunale viene approvata e successivamente affissa all'albo pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi.

ART.11 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande per l'assegnazione dell'autorizzazione di N.C.C. dovranno essere presentate all'ufficio protocollo del Comune. Nella domanda devono essere indicate generalità, luogo e data di nascita, cittadinanza, titolo di studio e residenza.

La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti:

- a. certificato di iscrizione al ruolo di conducenti di veicoli o natanti abilitati ad autoservizi pubblici non di linea, qualora istituito;
- b. disponibilità nel Comune di un'area o locale per rimessa;
- c. la disponibilità nel Comune autorizzante di una sede presso cui possa rivolgersi l'utente per la richiesta del servizio. Qual'ora la sede non si trovi nel Comune, e la rimessa, necessariamente sul territorio comunale abbia mero carattere di parcheggio, l'istante avrà l'onere di provare che presso la sede, collocata in altro comune, esiste l'ufficio predetto;
- d. documentazione di eventuali titoli di preferenza in conformità a quanto previsto dall'art.13 del presente Regolamento.

Per il rilascio dell'autorizzazione il richiedente dovrà allegare idonea documentazione diretta a certificare la idoneità professionale, comprovata dal possesso dei seguenti requisiti:

1. di essere in possesso dei titoli previsti ed obbligatori per la guida dei veicoli secondo le vigenti norme del Codice della Strada;
2. essere iscritti al Registro delle Ditte presso la Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato o al registro delle Imprese artigiane ai sensi della L.8 agosto 1985, n.443, per le imprese già esercenti l'attività;
3. essere proprietari o comunque possedere la piena disponibilità in leasing, del mezzo per il quale è rilasciata dal Comune l'autorizzazione di esercizio;
4. non avere trasferito precedente autorizzazione da almeno 5 anni.

Risultano impedimenti soggettivi per il rilascio della licenza:

- a. l'essere incorso in condanne irrevocabile per delitti non colposi per i quali sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel minimo a 2 anni o nel massimo a 5 anni, ovvero in condanna comportante l'applicazione della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici di durata superiore ai 3 anni, salvo che sia intervenuta riabilitazione;
- b. l'essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi delle Leggi in materia di lotta alla delinquenza di tipo mafioso;
- c. l'essere stato dichiarato fallito senza che sia intervenuta cessazione dello stato fallimentare a norma di legge;
- d. l'essere incorso, nel quinquennio precedente la domanda, in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente autorizzazione di esercizio anche se da parte di altri comuni;
- e. l'essere incorsi in una o più condanne, con sentenze passate in giudicato, per delitti non colposi, a pene restrittive della libertà personale per un periodo, complessivamente, superiore ai 2 anni e salvi i casi di riabilitazione.

I requisiti e le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione possono essere autocertificati secondo le forme di autocertificazione o di certificazione sostitutiva e abbreviata previste dal D.P.R. 445 del 28.12.2000 salvi i necessari accertamenti d'ufficio da parte dell'amministrazione comunale.

ART.12

ASSEGNAZIONE E RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

L'organo o l'ufficio comunale competente, acquista la graduatoria di merito redatta dalla Commissione di esame, provvede all'assegnazione dell'autorizzazione.

La graduatoria di merito redatta dalla commissione di esame ha validità di 3 (tre) anni dalla data di approvazione da parte della Giunta Comunale.

La licenza e l'autorizzazione d'esercizio hanno validità illimitata, ferma restando la permanenza in capo al titolare di tutti i requisiti richiesti per l'esercizio della professione. Il responsabile del procedimento verifica qualora ne ravvisi l'opportunità, la permanenza dei requisiti richiesti per l'esercizio della professione.

ART.13

TITOLI DI PREFERENZA

A parità di punteggio e' preferito, nella collocazione in graduatoria, il

candidato che ha esercitato il servizio di taxi in qualità di sostituto alla guida del titolare della licenza, per un periodo di tempo di almeno 6 mesi complessivi nell'ultimo triennio oppure avere esercitato il servizio di noleggio con conducente in qualità di titolare o collaboratore familiare o dipendente in impresa di noleggio per analogo periodo.

In subordine, è preferito chi ha svolto l'attività per analogo periodo in imprese di trasporto persone operanti in altro Comune del territorio nazionale o in altro stato della Unione Europea.

Costituisce altresì titolo preferenziale a parità di punteggio:

- l'essere associati in forma cooperativa o di consorzio di imprese purché esercitanti;
- la disponibilità di veicolo appositamente attrezzato per un più agevole trasporto delle persone con handicap;
- non essere in possesso di altra autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente;
- avere la residenza nell'ambito del territorio provinciale;
- ove il punteggio sia pari si procede ad estrazione a sorte.

ART.14

INIZIO DEL SERVIZIO

Nel caso di assegnazione della licenza o di acquisizione della stessa per atto tra vivi o "mortis causa" il titolare deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro quattro mesi dal rilascio del titolo, dalla conclusione del trasferimento o dall'accettazione dell'eredità.

Detto termine potrà essere prorogato fino ad un massimo di altri quattro mesi ove l'assegnatario dimostri di non avere la disponibilità del mezzo per causa a lui non imputabile.

ART.15

TRASFERIBILITA' DELL'AUTORIZZAZIONE

L'autorizzazione è trasferibile nei casi consentiti dalla legge, ad altro abilitato all'esercizio della professione.

Il trasferimento deve essere comunicato al competente ufficio comunale, il quale accerta l'esistenza delle condizioni richieste per il trasferimento ed il possesso dei requisiti da parte dell'avente causa.

Il trasferimento dell'autorizzazione prevenuta "mortis causa", ai sensi del 2° comma dell'art.9 della L.21/92, è autorizzato alle persone designate dagli eredi entro il termine previsto di due anni, previo accertamento delle

condizioni e dei requisiti richiesti.

Qualora, col decesso del titolare dell'impresa individuale, l'impresa risulti trasferita a persone in minore età o prive dell'idoneità professionale, è consentito agli eredi o ai loro legittimi rappresentanti l'esercizio provvisorio mediante sostituti iscritti al ruolo, qualora istituito, per la durata di due anni, ferma restando la facoltà di cui al 2° comma dell'art. 10 della L.21/92. La stessa regola si applica nel caso di incapacità fisica o giuridica del titolare.

In alcun caso può essere ammessa deroga al requisito dell'idoneità morale.

L'autorizzazione può essere trasferita ad altro soggetto per atto tra vivi o causa di morte del titolare, nei casi tassativamente previsti dall'art.9 della legge 15 gennaio 1992, n.21 o dalle altre disposizioni vigenti al momento del trasferimento.

A tal fine, secondo i casi, il titolare, gli eredi o i loro legittimi rappresentanti debbono fare domanda al Comune, nei termini e nei modi stabiliti dal presente regolamento, per ottenere la voltura, con le modalità previste nel regolamento stesso. In ogni caso deve essere comprovato, con idoneo atto di disposizione patrimoniale, il consenso del titolare di trasferire o, in caso di morte dello stesso, la situazione successoria, per legge o per testamento, lo stato di famiglia e se necessario, il consenso degli eredi.

Al titolare che abbia trasferito l'autorizzazione non ne può essere attribuita altra, neppure da parte di altro Comune, in seguito a trasferimento per atto tra vivi, se non dopo cinque anni dal momento in cui l'interessato ha trasferito la precedente.

ART.16

COMPORAMENTO DEL CONDUCENTE IN SERVIZIO

Nell'esercizio dell'attività il conducente del mezzo ha l'obbligo di:

- a. prestare il servizio;
- b. comportarsi con correttezza, civismo e senso di responsabilità in qualsiasi evenienza;
- c. prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto;
- d. presentare e mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il mezzo;
- e. predisporre gli opportuni servizi sostitutivi nel caso di avaria al mezzo o di interruzione del trasporto per causa di forza maggiore;
- f. consegnare al competente Ufficio del Comune qualsiasi oggetto dimenticato dai clienti all'interno del mezzo;
- g. avere cura di tutti gli aspetti legati alla qualità del trasporto;
- h. tenere a bordo del mezzo copia del presente regolamento comunale ed

esibirlo a chi ne abbia interesse.

È fatto divieto di:

- a. interrompere il servizio di propria iniziativa, salvo esplicita richiesta del viaggiatore o casi di accertata forza maggiore e di evidente pericolo;
- b. chiedere compensi aggiuntivi rispetto a quelli autorizzati e/o pattuiti;
- c. adibire alla guida conducenti non in possesso dei prescritti titoli per l'esercizio dell'attività;
- d. esporre messaggi pubblicitari in difformità delle norme fissate dall'Amministrazione comunale.

Restano a carico dei titolari dell'autorizzazione e dei conducenti del mezzo le responsabilità personali di carattere penale, amministrativo e civile agli stessi imputabili a norma di legge.

ART.17 INTERRUZIONE DEL TRASPORTO

Nel caso in cui il trasporto debba essere interrotto per avaria al mezzo o per altri casi di forza maggiore senza che risulti possibile organizzare un servizio sostitutivo, il viaggiatore dovrà pagare solamente l'importo corrispondente al percorso effettuato.

ART.18 TRASPORTO PORTATORI DI HANDICAP

Il conducente del mezzo ha l'obbligo di prestare tutta l'assistenza necessaria per la salita e discesa dei soggetti portatori di handicap e degli eventuali mezzi necessari alla loro mobilità.

La prestazione del servizio di taxi o di N.C.C. è obbligatoria nei limiti previsti dalla legge.

Il veicolo in servizio di N.C.C. appositamente attrezzato deve esporre, in corrispondenza della relativa porta di accesso, il simbolo di accessibilità previsto dall'art.2 del D.P.R. 27 aprile 1978, n.384.

ART.19 IDONEITÀ DEL MEZZO E SOSTITUZIONE DEI VEICOLI

I veicoli possono essere sottoposti, prima dell'ammissione in servizio e durante l'espletamento del servizio, a visita di controllo a cura del Comando di Polizia Municipale per stabilirne l'idoneità al servizio sotto il profilo del

decoro e della funzionalità, nonché della rispondenza delle prescrizioni previste dal regolamento. Gli accertamenti di carattere tecnico sono riservati all'ufficio provinciale della Motorizzazione Civile.

Qual'ora il veicolo non sia nel dovuto stato di decoro, di conservazione e di funzionalità, il Responsabile dell'Ufficio provvede a sospendere la licenza o l'autorizzazione, assegnando all'interessato un congruo periodo di tempo per provvedere al ripristino o alla sostituzione dell'automezzo. Trascorso inutilmente il termine, la licenza o l'autorizzazione viene revocata.

Chi intende sostituire il proprio autoveicolo dovrà presentare domanda in bollo al Comune che ha rilasciato la licenza/autorizzazione, indicando il tipo, le caratteristiche dell'autoveicolo ed il numero di telaio.

Il Responsabile dell'Ufficio, dopo le necessarie verifiche, provvederà al rilascio del nulla osta per il collaudo ed in seguito procederà ad annotare sulla licenza/autorizzazione le necessarie variazioni.

E' autorizzata dal Responsabile dell'Ufficio la sostituzione temporanea dell'autoveicolo, fermo per riparazione, con altro avente i requisiti prescritti, valendosi della licenza/autorizzazione dell'autoveicolo in riparazione.

ART.20 TARIFFE

Le tariffe per l'esercizio del servizio di autonoleggio con conducente sono fissate dalla libera contrattazione delle parti.

ART.21 TRASPORTI BAGAGLI E ANIMALI

È fatto obbligo di trasporto dei bagagli al seguito del passeggero purchè non danneggino il veicolo.

È obbligo altresì e gratuito per il trasporto dei cani accompagnatori per non vedenti. Il trasporto di altri animali è facoltativo.

ART.22 FORZA PUBBLICA

È fatto obbligo di compiere i servizi ordinari da agenti e funzionari della Forza Pubblica, compatibilmente con il regolare svolgimento dei servizi in atto.

L'eventuale retribuzione del servizio presentato è assoggettato alle norme di legge.

ART.23

VIGILANZA

La commissione comunale, nell'ambito delle proprie competenze, vigila sulla osservanza delle norme che regolano il servizio di trasporto non di linea. Allo scopo si avvale degli uffici comunali, può promuovere inchieste, d'ufficio o in seguito a reclamo degli interessati, assumere le proprie determinazioni e formulare le conseguenti proposte agli organi competenti per i provvedimenti del caso.

ART.24

DIFFIDA

Il Comune diffida il titolare dell'autorizzazione quando lo stesso o un suo valido sostituto:

- a. non conservi nell'autoveicolo i documenti che legittimano l'attività;
- b. non eserciti con regolarità il servizio;
- c. non presenti l'autoveicolo alle visite di accertamento delle condizioni di conservazione e di decoro disposte dall'amministrazione comunale;
- d. fermi l'autoveicolo, interrompa il servizio o devii di propria iniziativa dal percorso più breve, salvo i casi di accertata forza maggiore o di evidente pericolo.

Al titolare che sia già diffidato una volta e che sia nuovamente incorso in una qualsiasi delle violazioni possibili di diffida si applicano le sanzioni previste dai successivi articoli, quando ricorrenti.

ART.25

SANZIONI

Ferme le disposizioni concernenti la sospensione, la revoca e la decadenza dell'autorizzazione di esercizio, tutte le infrazioni al presente regolamento che non trovino la loro sanzione nel Codice della Strada, ove il fatto non costituisca reato o più grave e specifica sanzione, sono punite nel seguente modo:

- a. con sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi della vigente normativa;
- b. con la sospensione decadenza e revoca dell'autorizzazione.

I proventi delle sanzioni spettano al Comune.

ART.26 SOSPENSIONE DELL'AUTORIZZAZIONE

La licenza d'esercizio può essere sospesa dal Comune, tenuto conto della maggiore o minore gravità dell'infrazione e dell'eventuale recidiva, per un periodo non superiore a sei mesi nei seguenti casi:

- a. violazione delle vigenti norme comunitarie in materia;
- b. violazione delle vigenti norme fiscali connesse all'esercizio dell'attività di trasporto;
- c. violazione di norme vigenti del Codice della Strada tali da compromettere la sicurezza dei trasporti;
- d. violazione, per la terza volta nell'arco dell'anno, di norme per le quali sia stata comminata una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art.30 del presente Regolamento;
- e. violazione di norme amministrative o penali connesse all'esercizio dell'attività;
- f. utilizzo, per il servizio, di un veicolo diverso da quello autorizzato;
- g. prestazione del servizio con contachilometri non regolarmente funzionante.
- h. mancata presentazione al controllo del veicolo predisposto dagli uffici comunali, fatti salvi i casi di forza maggiore documentati e accertabili;
- i. violazione delle norme che regolano il trasporto degli handicappati.

La sospensione deve essere preceduta da un richiamo scritto che precisi i motivi del medesimo.

A seguito del provvedimento di sospensione, la licenza o l'autorizzazione deve essere depositata presso la struttura comunale competente.

La sospensione viene comunicata all'ufficio provinciale della Motorizzazione Civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Qual'ora il titolare di licenza o di autorizzazione o i suoi legittimi sostituti siano sottoposti a procedimento penale per reati di particolare gravità, il Responsabile dell'Ufficio può procedere alla sospensione cautelare dal servizio.

ART.27 REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE

L'autorizzazione è revocata da parte del Responsabile dell'Ufficio Competente nei seguenti casi:

- a) a seguito di tre provvedimenti di sospensione adottati ai sensi del precedente articolo nell'arco di un triennio;
- b) quando l'autorizzazione sia stata ceduta in violazione alle norme contenute nel precedente art.15 del presente Regolamento;
- c) quando sia intervenuta condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitti non colposi a pena restrittiva della libertà personale per una pena complessiva superiore ai due anni;
- d) quando sia stata accertata negligenza abituale nel disimpegno del servizio o siano verificate gravi e ripetute violazioni del presente Regolamento,
- e) quando sia stata intrapresa altra attività lavorativa che pregiudichi il regolare svolgimento del servizio;
- f) quando il titolare non utilizzi regolarmente il tassametro;
- g) per qualsiasi altra grave e motivata irregolarità ritenuta incompatibile con l'esercizio del servizio;
- h) quando il titolare non ottemperi al provvedimento di sospensione del servizio;
- i) il titolare non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro i termini della sospensione prescritta.

L'autorizzazione è altresì soggetta a revoca, allorché il titolare venga a trovarsi in una delle condizioni di impedimento di cui al precedente art.11.

ART.28 DECADENZA DELL'AUTORIZZAZIONE

L'autorizzazione decade nei seguenti casi:

- a. per mancato inizio del servizio nei termini stabiliti dagli articoli 14 e 15 del presente Regolamento,
- b. per esplicita dichiarazione scritta di rinuncia all'autorizzazione da parte del titolare della stessa,
- e. per mancato o ingiustificato esercizio del servizio per un periodo superiore a 4 mesi.
- f. per il venir meno anche di uno solo dei requisiti di idoneità morale o professionale, o per la perdita dei requisiti oggettivi per l'esercizio dell'attività (es. rimessa);
- g. per alienazione del veicolo senza che lo stesso sia stato sostituito entro 90 giorni, salvo casi di forza maggiore;
- h. quando gli eredi legittimi non abbiano iniziato il servizio , o non abbiano provveduto a cedere la licenza o l'autorizzazione, nei termini previsti dall'art. 14 del presente Regolamento, fatto salvo quanto previsto dall'art. 15.

La decadenza viene comunicata all'Ufficio provinciale della Motorizzazione Civile ed alla Camera di Commercio I.A.A. di Trento per l'adozione dei provvedimenti rispettivamente relativi alla carta di circolazione ed all'iscrizione nel ruolo dei conducenti, qualora tale ruolo sia stato istituito. Analoga comunicazione viene inoltrata all'Albo delle Imprese Artigiane della Provincia Autonoma di Trento o, nel caso di imprese non artigiane, al Registro delle Imprese della Camera di Commercio I.A.A., ai fini dell'aggiornamento delle relative posizioni iscritte.

Il soggetto che sia incorso nella decadenza della licenza o dell'autorizzazione non può ottenere una nuova licenza o autorizzazione se non sia trascorso un periodo di 5 anni.

ART.29 PROCEDIMENTO SANZIONATORIO

I procedimenti di diffida, sospensione revoca e decadenza sono iniziati di regola sulla base di rapporti redatti dagli organi di cui all'art.12 del Codice della Strada. Gli accertamenti di fatti che prevedano la sospensione la revoca o la decadenza debbono essere contestati tempestivamente e per iscritto all'interessato, il quale può, entro i successivi TRENTA giorni, far pervenire all'Amministrazione comunale memorie difensive.

Dell'esito del provvedimento viene tempestivamente informato l'interessato e, ove si tratti di irrogazioni di sospensione o revoca o decadenza, anche il competente ufficio della M.C.T.C.

ART.30 ABROGAZIONE NORME PRECEDENTI

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento comunale si intendono abrogate tutte le disposizioni in materia precedentemente emanate dall'amministrazione comunale con deliberazione consiliare n-62 dd.-26 novembre 1970 e s.m..

ART.31 ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore dopo la sua definitiva approvazione e pubblicazione all'albo pretorio nei modi e nei termini di legge.